

NEWSLETTER

NUMERO 03

NOVEMBRE 2025

Cari referenti regionali in materia di aiuti di Stato, è con piacere che vi diamo il benvenuto nella **nostra newsletter**, uno spazio dedicato all'aggiornamento e all'approfondimento sulle principali tematiche di interesse.

Qui troverete un riepilogo delle **notizie più rilevanti, aggiornamenti normativi e consigli pratici** per la programmazione, la gestione e l'attuazione dei regimi di aiuto.

Seguiteci per non perdere gli aggiornamenti più importanti



La newsletter avrà una **cadenza trimestrale** e ogni sezione sarà aggiornata in base alle esigenze e alle circostanze emergenti. Restate con noi per non perdere gli aggiornamenti più importanti!

LA STRUTTURA DELLA NOSTRA NEWSLETTER

Per garantirvi un'informazione chiara e strutturata, la newsletter sarà articolata nelle seguenti sezioni:

- **Sintesi degli argomenti trattati nel Tavolo Interregionale Aiuti di Stato.** Resoconti sintetici degli incontri e dei temi più rilevanti affrontati in tale sede
- **Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.** Novità legislative, consultazioni pubbliche, prassi decisionali dell'Unione Europea e sentenze di rilievo
- **FAQ e approfondimenti.** Risposte ai quesiti più frequenti e analisi su tematiche specifiche
- **Eventi e Appuntamenti.** Informazioni su nuove proposte e sviluppi nel settore

IN QUESTO NUMERO



Sintesi del Tavolo Interregionale Aiuti di Stato

- Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione della decisione SIEG (2012/21/UE – FASE ASCENDENTE)
- Consultazione pubblica sugli orientamenti per il salvataggio e ristrutturazione di impresa in difficoltà - FASE ASCENDENTE



Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali

Approvati due regimi quadro regionali ai sensi del Clean Industrial Deal



FAQ e approfondimenti

- Approfondimento polizze catastrofali (seguito newsletter n. 02)
- Aggiornamento codici ATECO

[LEGGI ONLINE](#)

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL TAVOLO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA REVISIONE DELLA DECISIONE SIEG (2012/21/UE – FASE ASCENDENTE)

La Commissione europea ha avviato una **consultazione pubblica per raccogliere informazioni e contributi da autorità nazionali, regionali e locali, nonché da portatori di interesse e cittadini**. L'obiettivo è **valutare come modificare le norme SIEG (Servizi di interesse economico generale) per facilitare gli investimenti negli alloggi a prezzi accessibili**. La revisione delle norme SIEG rappresenta quindi un passo strategico verso **una politica europea più inclusiva e sostenibile per l'abitazione**, capace di favorire gli investimenti pubblici e privati in un settore cruciale per la coesione sociale e territoriale.

La crisi abitativa non riguarda più solo le fasce di reddito più basse, ma una parte sempre più ampia della popolazione, a causa di fattori come:

- aumento dei costi delle abitazioni e della domanda nelle aree urbane;
- carenza di offerta e invecchiamento del patrimonio immobiliare;
- disparità economiche regionali;
- crescita del turismo e degli affitti a breve termine.

Per affrontare questa emergenza, la Commissione ha istituito una task force europea sugli alloggi a prezzi accessibili. **Entro il 2026, sarà presentato un "Piano europeo per gli alloggi accessibili", volto a coordinare le politiche di Stati membri, regioni e comuni nel rispetto del principio di sussidiarietà.**

Gli obiettivi della revisione sono quelli di:

- Colmare la carenza di investimenti nel settore abitativo, ampliando la possibilità per gli Stati membri di intervenire con aiuti di Stato mirati.
- Superare i limiti delle norme attuali, oggi troppo restrittive e focalizzate sull'edilizia popolare, per affrontare in modo più efficace il problema dell'accesso alla casa.
- Semplificare e aggiornare i concetti chiave delle norme, rendendole più chiare e coerenti con le esigenze attuali del mercato.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL TAVOLO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Le principali novità riguardano:

- la nuova definizione di alloggio a prezzi accessibili “Alloggi destinati alle famiglie che non sono in grado, a causa delle condizioni di mercato e in particolare dei fallimenti del mercato, di permettersi alloggi a condizioni accessibili”;
- l'ampliamento del campo di applicazione: la decisione SIEG (2012/21/UE) verrà aggiornata per includere una nuova categoria di esenzione per gli alloggi a prezzi accessibili, consentendo di concedere aiuti di Stato senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione;
- la condizionalità specifica per i servizi di interesse economico generale relativi agli alloggi a prezzi accessibili.
- ulteriori interventi settoriali per aggiornare, chiarire e semplificare le norme sugli aiuti di Stato nel settore abitativo.

[Link alla posizione nazionale della consultazione pubblica](#)

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL TAVOLO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUGLI ORIENTAMENTI PER IL SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ - FASE ASCENDENTE

La Commissione ha ritenuto necessario **rivedere gli orientamenti europei per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà per adattarli alle nuove dinamiche economiche**, con la necessità di sostenere efficacemente le imprese colpite da crisi strutturali o congiunturali. Gli orientamenti europei sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, adottati nel 2014 e basati su quelli del 2004, definiscono le regole per individuare le imprese ammissibili agli aiuti di Stato e i relativi limiti di applicazione. **Centrale è la definizione di impresa in difficoltà, utile non solo per individuare le imprese beneficiarie di tali regimi, ma anche per stabilire chi sia escluso dalle misure ordinarie di investimento considerate aiuti di Stato, sia in esenzione sia soggette a notifica (come nel recente CISAF).**

Sebbene l'Italia ricorra raramente a queste misure, un loro utilizzo più ampio – se semplificate e aggiornate – potrebbe risultare utile nel contesto attuale, caratterizzato dagli effetti economici delle crisi recenti (pandemia e conflitto in Ucraina), che hanno inciso sui parametri di molte imprese.

Restano tuttavia diverse questioni interpretative. Una delle principali riguarda il **perimetro della verifica della condizione di difficoltà**: se debba riferirsi al singolo beneficiario, al gruppo di appartenenza o all'unità economica complessiva. Le amministrazioni regionali sostengono che la valutazione debba riguardare il singolo beneficiario, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con il testo della Commissione. La nozione di "unità economica", infatti, è variabile e difficilmente applicabile in modo uniforme a ogni istruttoria. Inoltre, ai fini degli aiuti di Stato, **la condizione di difficoltà va valutata al momento della concessione del finanziamento, in relazione all'impresa richiedente.**

Le nuove procedure anticrisi, introdotte con la riforma del Codice della crisi d'impresa (in recepimento della direttiva UE 2019/1023), che prevedono strumenti di prevenzione e composizione della crisi. Tali procedure non sempre presuppongono gli elementi della definizione di *"impresa in difficoltà"*, né configurano necessariamente una procedura concorsuale, pur potendo in alcuni casi condurre all'uscita dell'impresa dal mercato.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL TAVOLO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Le principali tematiche riguardano:

- **l'interpretazione della Commissione, che considera sufficiente la presenza di uno solo dei criteri previsti per qualificare un'impresa come "in difficoltà".** Ciò può incidere anche sulle procedure di prevenzione, rendendo imprese non ancora in procedura concorsuale potenzialmente escluse da regimi di aiuto.
- **l'esclusione del settore siderurgico**, motivata storicamente dall'eccesso di capacità produttiva a livello europeo e mondiale, che potrebbe essere oggetto di rivalutazione.
- **l'inclusione delle start-up nella nozione di *impresa in difficoltà*** e la necessità di una chiara definizione di "fondi propri", concetto non esplicitato negli orientamenti vigenti.

In vista del futuro aggiornamento della disciplina europea, questi temi restano centrali per garantire un equilibrio tra la tutela della concorrenza e il sostegno efficace alle imprese in crisi.

[Link pdf alla consultazione pubblica](#)

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E/O GURISPRUDENZIALI

APPROVATI DUE REGIMI QUADRO REGIONALI AI SENSI DEL CLEAN INDUSTRIAL DEAL

La Commissione ha autorizzato due misure incentivanti in applicazione del quadro Clean Industrial Deal (CISAf) di cui abbiamo parlato nella newsletter n. 2.

Sono state notificate due basi giuridiche inquadrare ai sensi della sezione 6 del CisaF da parte della regione Emilia Romagna e della regione Lazio questa disciplina: si tratta di misure incentivanti adottate dall'Emilia-Romagna e dal Lazio.

Entrambe le decisioni

- SA.118614 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202543/SA_118614_41.pdf
- SA.120013 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202545/SA_120013_30.pdf

sono state pubblicate, rispettivamente in data 24 ottobre 2025 e 5 novembre 2025.

FAQ E APPROFONDIMENTI

SEGUITO DELL'APPROFONDIMENTO RELATIVO POLIZZE CATASTROFALI TRATTATE NELLA NEWSLETTER N. 2

Di seguito vengono riportate le **FAQ pubblicate dal Ministero del Made in Italy** relative alla disposizione legislativa che ha introdotto l'obbligo, per le imprese con sede legale in Italia e per quelle estere con stabile organizzazione nel Paese, di stipulare entro le tempistiche stabilite un'assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi sul territorio nazionale.



#1

LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 102, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, RELATIVA AGLI EFFETTI SULLE MISURE DI INCENTIVAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI STIPULA DA PARTE DELLE IMPRESE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DEVE INTENDERSI AUTOMATICAMENTE APPLICABILE ALLO SCADERE DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39 O NECESSITA DI ULTERIORI ATTI O PROVVEDIMENTI?

La disciplina recata dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

FAQ E APPROFONDIMENTI

SEGUITO DELL'APPROFONDIMENTO RELATIVO POLIZZE CATASTROFALI TRATTATE NELLA NEWSLETTER N. 2



#2

LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 102 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 IN MERITO ALL'ACCESSO A CONTRIBUTI, SOVVENZIONI O AGEVOLAZIONI PUBBLICI CONNESSA ALLA MANCATA STIPULA DA PARTE DELL'IMPRESA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 213 DEL 2023 È RETROATTIVA E SI APPLICA, DUNQUE, ANCHE A CONTRIBUTI, SOVVENZIONI O AGEVOLAZIONI PUBBLICI OTTENUTI DALLE IMPRESE PRIMA DELLO SCADERE DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39?

No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

FAQ E APPROFONDIMENTI

AGGIORNAMENTO CODICI ATECO

A partire dal 1° febbraio 2026 non sarà più consentito utilizzare la codifica ATECO 2007 per la registrazione in RNA di misure e aiuti. Si invitano, pertanto, ove necessario, le Autorità responsabili ed i Soggetti concedenti ad avviare le attività finalizzate ad adeguare le codifiche utilizzate in RNA per le misure agevolative e gli aiuti individuali, indicando i **nuovi codici ATECO 2025** in luogo dei codici ATECO 2007.

In particolare, per i servizi di cooperazione applicativa, finalizzati alla registrazione dell'aiuto e alla variazione beneficiario, sarà ammessa esclusivamente la valorizzazione "ATECO_2025" per il tag "VERSIONE_ATECO_PROGETTO e, ove previsto, per il tag "VERSIONE_ATECO_BEN". Qualora non si proceda all'adeguamento riportato entro tale data, il Registro scarcerà tutte le richieste pervenute.